ISTITUZIONE DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE E DI NUOVI MUSEI

Art. 6

Contributi a manifestazioni ed istituzioni culturali

Per le finalita' previste dall'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per il 1999 e di lire 13 miliardi a decorrere dal 2000. Il contributo dello Stato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 1o dicembre 1997, n. 420, e' stabilito in lire 3 miliardi a decorrere dal 1999. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 per le celebrazioni e le manifestazioni culturali di valorizzazione della cultura locale da realizzare in occasione dell'anno 2000. A decorrere dal 1999 e' autorizzata la spesa di lire un miliardo quale contributo dello Stato all'associazione Ferrara Musica. E' autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per ciascuno degli anni 1999 e 2000 quale contributo dello Stato alla Societa' di cultura La Biennale di Venezia. E' autorizzata la spesa di lire un miliardo a decorrere dal 1999 quale contributo dello Stato alla fondazione Ravenna Manifestazioni.

Versione in vigore dal 10 agosto 1999, non più in vigore dal 9 gennaio 2001 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei
Estremi	Legge 12 luglio 1999, n. 237
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-centro-per-la-documentazione-e-la-valorizzazione/art-6-contributi-a-manifestazioni-ed-istituzioni-culturali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it